CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA
MILANO · LODI · MONZA E BRIANZA

VERBALE DI ACCORDO
SOSTEGNO ECONOMICO
Procedura di licenziamento collettivo per riduzione di personale ex artt. 4 e 24 legge 223/91

Oggi, 3 maggio 2019, presso la sede dell'Unione Confcommercio Imprese per l'Italia MI-LO-MB si sono incontrati

per CANON ITALIA S.p.A.	Mauro Trucchia e Daniela Galli
per Unione CONFCOMMERCIO Imprese per l'Italia MI-LO-MB	Roberta Rossetti
per Filcams CGIL Nazionale	Danilo Lelli
per Filcams CGIL Milano	Marisa Moi
per Filcams CGIL Roma Lazio	Fabrizio Pilotti
per Fisascat CISL Nazionale	Marco Demurtas
per Uiltucs Lombardia, con delega Nazionale	Roberto Pennati
la RSA/RSU	

(di seguito, congiuntamente, anche le "Parti")

Premesso che:

- nell'ambito della procedura di licenziamento collettivo ex artt. 4 e 24 della legge 223/91 per riduzione di personale avviata dalla società Canon Italia S.p.A. (di seguito, per brevità: "**Canon**" o la "**Società**") con comunicazione datata 11 marzo 2019, è stato sottoscritto in data odierna un verbale di accordo (di seguito: l' "**Accordo**");
- l'Accordo prevede, tra l'altro, l'erogazione da parte di Canon di un importo lordo quale sostegno economico al reddito ai Lavoratori il cui rapporto di lavoro verrà risolto sulla base del criterio della "non opposizione al licenziamento", da erogarsi a seguito della cessazione del rapporto a fronte e a condizione della sottoscrizione da parte dei Lavoratori stessi - nei tempi e nei modi che verranno comunicati dalla Società - di un verbale di conciliazione ai sensi degli artt. 410 e ss. cod. proc. civ., che preveda espressamente la non opposizione al licenziamento, la cessazione del rapporto di lavoro alla data comunicata dalla Società e la rinuncia del dipendente a ogni e qualsivoglia rivendicazione inerente l'intercorso rapporto di lavoro e/o la sua intervenuta risoluzione (il "**Verbale di Conciliazione**");
- le Parti intendono qui formalizzare l'intesa tra di esse raggiunta in merito all'ammontare di tale sostegno economico;

tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue:

1. Ai Lavoratori licenziati in conformità alla presente procedura di licenziamento collettivo, la Società riconoscerà quanto di seguito indicato:

 A. ai Lavoratori **che matureranno il diritto al pensionamento** (con la prima tipologia pensionistica utile, qualunque essa sia, ad esclusione di Opzione Donna di cui al successivo punto D) **nel corso del periodo di preavviso contrattualmente previsto**, la Società riconoscerà l'indennità sostitutiva del preavviso per intero;

B. ai Lavoratori **che matureranno il diritto al pensionamento** (con la prima tipologia pensionistica utile, qualunque essa sia, ad esclusione di Opzione Donna di cui al successivo punto D) **durante il periodo di NASPI (cioè entro 24 mesi dopo il preavviso)**, la Società riconoscerà:
 - l'indennità sostitutiva del preavviso;
 - un'ulteriore somma lorda, aggiuntiva rispetto alle competenze di fine rapporto di lavoro, pari alla differenza lorda tra l'importo delle mensilità lorde di NASPI necessarie al raggiungimento della prima data utile per il diritto alla pensione e l'ammontare della retribuzione mensile lorda indicata nella parte in alto a destra del cedolino.

C. ai Lavoratori **che matureranno il diritto al pensionamento** (con la prima tipologia pensionistica utile, qualunque essa sia, ad esclusione di Opzione Donna di cui al successivo punto D) **al massimo entro i 12 mesi successivi alla fine del periodo di NASPI (cioè entro 24 mesi dopo il preavviso + max 12 mesi dopo la fine del periodo di NASPI)**, la Società riconoscerà:
 - l'indennità sostitutiva del preavviso
 - un'ulteriore somma lorda, aggiuntiva rispetto alle competenze di fine rapporto di lavoro, pari a:
 1) la differenza lorda tra l'importo delle 24 mensilità lorde di NASPI necessarie al raggiungimento della prima data utile per il diritto alla pensione e l'ammontare della retribuzione mensile lorda indicata nella parte in alto a destra del cedolino, incrementata di
 2) un ulteriore importo lordo pari fino ad un massimo di 12 mensilità lorde della retribuzione mensile indicata nella parte in alto a destra del cedolino + 33% dello stesso ammontare; il numero di tali mensilità è pari a quelle necessarie al raggiungimento della prima data utile per il diritto alla pensione.

D. alle Lavoratrici **che hanno maturato nel corso del 2018 il diritto al pensionamento tramite il meccanismo "Opzione Donna"**, la Società riconoscerà:
 - l'indennità sostitutiva del preavviso
 - un'ulteriore somma lorda, aggiuntiva rispetto alle competenze di fine rapporto di lavoro, pari a 18 mensilità (retribuzione mensile lorda indicata nella parte in alto a destra del cedolino).

E. ai Lavoratori che **non rientrano nelle precedenti casistiche**, in aggiunta all'indennità sostitutiva del preavviso, la Società riconoscerà un'ulteriore somma lorda, aggiuntiva rispetto alle competenze di fine rapporto di lavoro, da determinarsi sulla base di quanto previsto nella seguente tabella:

Età	Numero mensilità	Anzianità	Numero mensilità	Data di uscita	Numero mensilità	Organizzazione	Numero mensilità
<36	0	<3	0	30-giu	4	BIS /IP/ICT/Expa/Legal/ MD/Sustainability	0
>=36 - <41	4	>=3 e <6	3			Tutte le altre aree	3
>=41 - <46	6	>=6 e <10	4				
>=46 < 51	13	>=10 e <15	7				
>=51 - <56	14	>=15 e <20	8				
>=56 - <59*	15	>=20	9				

* esclusi Lavoratori rientranti nelle tipologie di cui ai punti A., B., C., D.

2. Gli importi di cui sopra saranno calcolati prendendo a riferimento la retribuzione lorda mensile indicata nella parte in alto a destra del cedolino del mese di marzo 2019 (senza tenere conto, quindi, di altri emolumenti quali variabili, bonus, premi, indennità, etc.), ultima retribuzione utile alla data di apertura della procedura di licenziamento collettivo di cui alle Premesse.

3. Per i Lavoratori part-time, la retribuzione considerata per tutti i conteggi di cui alla presente intesa sarà quella riproporzionata, riferita all'orario di lavoro contrattuale in essere alla data nel mese di marzo 2019, ultima retribuzione utile alla data di apertura della procedura di licenziamento collettivo di cui alle Premesse.

4. Le "ulteriori somme" di cui alle precedenti lettere B., C., D., E. del presente accordo sono comprensive di una quota pari e € 1.000,00 lordi, da riconoscersi a titolo di transazione generale e novativa a fronte della rinuncia a qualsiasi pretesa nei confronti di Canon Italia S.p.A.

5. Le "ulteriori somme" di cui alle precedenti lettere B., C., D., E., decurtate dell'importo previsto al precedente paragrafo 4., saranno riconosciute a titolo di incentivo all'esodo ed erogate in unica soluzione, previa sottoscrizione del Verbale di Conciliazione e a condizione che il Lavoratore interessato abbia adempiuto alla eventuale richiesta della Società di fornire Certificato Ecocert aggiornato. Le parti si danno reciprocamente atto che la richiesta di fornire il Certificato Ecocert risponde a ragioni di corretta ed equa applicazione dei criteri di cui ai punti A., B., C., D., E.

6. Ai Lavoratori coinvolti nella presente procedura che ne faranno formale richiesta alla Società per il tramite di un impegno scritto, sarà reso disponibile l'accesso ad un programma di *outplacement* con società primaria del settore. L'adesione a questo programma comporterà un contributo economico a carico del Lavoratore pari a:
 - €2.500 per Lavoratori inquadrati con categoria Quadro
 - €1.000 per tutti gli altri Lavoratori.

 Tale importo sarà trattenuto dalle "ulteriori somme" di cui sopra corrisposte dalla Società al singolo lavoratore quale incentivo all'esodo.

7. Il licenziamento dei Lavoratori di cui ai punti A., B., C., D., E. avverrà nei termini previsti dalla normativa, di norma al 30 giugno 2019.

8. Le spettanze di fine rapporto maturate alla data di cessazione del rapporto di lavoro (ovverosia T.F.R., i ratei di mensilità supplementare, l'eventuale residua indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi maturati e non goduti), l'indennità sostitutiva del preavviso maturata ai sensi del CCNL, tutte calcolate alla data di cessazione come comunicata dalla Società, nonché l'importo netto corrispondente alle somme lorde di cui sopra verranno corrisposte ai lavoratori licenziati, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente degli stessi già noto alla Società, entro il mese successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro e previa sottoscrizione del Verbale di Conciliazione.

Letto, confermato e sottoscritto

per CANON ITALIA S.p.A.

per Unione CONFCOMMERCIO MI-LO-MB

per Filcams CGIL Nazionale

per Filcams CGIL Milano

per Filcams CGIL Roma Lazio

per Fisascat CISL Nazionale

per Uiltucs Lombardia, con delega Nazionale

la RSA/RSU